COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

43.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SALVATORE**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 737

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) 737

PRESIDENTE 737, 738, 739, 744
BELARDI 744
BONALUMI, *Relatore* 738
CRISTOFORI 741
FERRARI MARTE 740
GIANNI 740
ICHINO 738, 739
NAPOLETANO 740
OLCESE 742
PINTO 741
ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 742

La seduta comincia alle 10,15.

FURNARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, comunico che il deputato Ramella è sostituito dal deputato Curcio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimen-

ti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Ricordo che nella seduta precedente avevamo iniziato la discussione dell'articolo 41.

BONALUMI, *Relatore*. A proposito dell'esame del titolo V del provvedimento: « Norme in materia di licenziamenti collettivi », ritengo che tutti noi siamo consapevoli delle difficoltà in ordine alla necessità di disciplinare questo tipo di materia che non può essere elusa in quanto siamo vincolati da una precisa normativa comunitaria.

In altre parole, siamo obbligati a legiferare su una materia che finora è stata regolata attraverso la contrattazione collettiva. Sarebbe sufficiente questo cenno di natura storico-politica per dimostrare, al di là di qualsiasi discorso, come su questo argomento non ci possa essere cattiva volontà o la determinazione di prendere scelte arretrate per un settore così delicato.

Debbo dare atto a tutte le forze della maggioranza e della opposizione del fatto che si sono impegnate con serietà ed impegno nella ricerca di soluzioni eque e rispondenti alla sempre più grave situazione che il nostro paese sta attraversando, situazione nei cui confronti evidentemente il disegno di legge n. 760 deve rappresentare una risposta non solo assistenziale ma soprattutto concreta e costruttiva.

Fatte queste considerazioni, penso che, a mio avviso, vi siano due possibili vie da seguire: o uno stralcio dell'intero titolo V del provvedimento oppure, in alternativa, inserire un articolo aggiuntivo 41-*quater* riguardante le procedure di licenziamento collettivo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*quater*.

(*Procedure di licenziamento collettivo*).

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale il cui progetto sia stato notificato all'Ufficio provinciale del lavoro ed alla Commissione regionale per lo impiego, non può avere effetto prima di 15 giorni dalla data della notifica stessa.

Ove non si riesca a comporre la controversia, l'Ufficio provinciale del lavoro dà senza indugio comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego, di ogni ulteriore elemento utile per la soluzione della controversia; la Commissione regionale per l'impiego esprime il proprio motivato parere in ordine al progettato licenziamento collettivo, formulando eventualmente proposte transattive o alternative, sulla base dei dati forniti dagli osservatori del mercato del lavoro e di ogni altro dato utile.

La Commissione stessa, qualora ritenga che sussistano effettive possibilità di reimpiego dell'eccedenza di manodopera, può sospendere, con delibera motivata, l'attuazione del provvedimento di riduzione del personale per un periodo non superiore a 4 mesi.

Nell'ipotesi di sospensione dei licenziamenti collettivi i lavoratori interessati al provvedimento potranno beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come regolato dall'articolo 32 della presente legge. A tal fine la Commissione regionale per l'impiego invierà copia della delibera motivata di sospensione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'impresa, per l'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, intimato senza l'osservanza della procedura di cui ai commi precedenti e in violazione della delibera di sospensione della Commissione regionale per l'impiego, è inefficace.

ICHINO. Sulla prima proposta avanzata dall'onorevole Bonalumi, ossia lo stralcio dell'intero titolo V, il gruppo comunista esprime, allo stato attuale del dibattito, parere contrario. Per quanto riguarda, invece, la seconda ipotesi, ossia l'approvazione di un nuovo articolo

41-*quater*, non possiamo non rilevare una contraddizione tra quanto oggi il relatore ci propone e quello che giovedì scorso ebbe ad affermare in questa Commissione, cioè che era propenso ad accettare in linea di massima la proposta formulata dal nostro gruppo e disponibile a tradurla in norma di legge, con degli aggiustamenti di carattere tecnico. Il nuovo articolo che ci ha oggi prospettato non può considerarsi un aggiustamento tecnico, ma qualcosa di molto differente. Ci siamo sempre dichiarati disponibili ad un confronto sulla materia in oggetto, ma non possiamo ora non rilevare che la proposta testé formulata è molto lontana dalle nostre posizioni circa la soluzione del problema della disciplina dei licenziamenti collettivi. Aggiungo che è anche lontana dallo spirito e dalla lettera delle direttive comunitarie che prevedono come livello minimo di tutela dell'interesse dei lavoratori trenta giorni di esame in sede sindacale e trenta in sede amministrativa. Il relatore propone addirittura una riduzione di questo livello minimo a quindici giorni di esame in sede amministrativa, insistendo oltretutto nel pasticcio tra competenze dell'ufficio provinciale del lavoro e competenze della commissione regionale. Non si vede per quale motivo si debba insistere nell'intreccio di competenze di organi così profondamente diversi e così diversamente attrezzati per l'intervento sul mercato del lavoro. Si lasciano comunque aperti numerosi problemi, che determinerebbero poi grosse questioni in sede interpretativa, per quanto riguarda la disciplina sostanziale della facoltà di licenziamento per riduzione del personale.

Detto questo, riconfermiamo la proposta già avanzata e ci riserviamo un giudizio sul disegno di legge nel suo complesso anche in relazione al modo con cui la Commissione scioglierà questo nodo. Ricordo che quello dei licenziamenti collettivi è un punto cui abbiamo sempre attribuito una importanza decisiva, perché da come si risolverà questo problema dipende il significato dell'intero provvedimento e non solo del titolo V; anche il discorso sulle procedure di mobilità e quello relativo al collocamento ordinario assumono un differente significato a seconda di come si disciplinerà la facoltà da parte del datore di lavoro di risolvere i rapporti di lavoro per riduzione di personale. Questo è il punto essenziale in un discorso che tende ad attribuire agli organi di governo del mercato del lavoro un potere reale di intervento. La mancata soluzione, o una soluzione insufficiente di questo nodo determinerebbe comunque, in qualsiasi situazione, una ipoteca sulle possibilità di effettiva programmazione dei flussi di manodopera sul mercato del lavoro e sulle scelte inerenti allo sviluppo economico del paese; a maggior ragione la determinerebbe nella situazione che oggi si sta verificando in conseguenza delle scelte del Governo che espongono l'intero tessuto produttivo del paese al rischio di una gravissima recessione e che drammatizzano, se è possibile drammatizzarlo ulteriormente, il problema del controllo sulle scelte di riduzione del personale da parte delle aziende. Per questo il problema del titolo V ha assunto negli ultimi giorni un'importanza ancora più decisiva nell'equilibrio complessivo del provvedimento rispetto a quella che aveva in precedenza.

PRESIDENTE. A mio avviso l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore è sostanzialmente analogo all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 41 presentato dagli onorevoli Ichino ed altri. Si tratta di trovare un punto di convergenza su questa materia.

ICHINO. Signor presidente, quanto lei ha testé detto non corrisponde a verità. Infatti fra l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 41 presentato dal gruppo comunista vi sono delle profonde differenze.

Al di là di queste osservazioni, non possiamo dimenticare quanto è accaduto nel frattempo; mi riferisco, in particolar modo, alle nuove proposte che sono state avanzate in questa sede dopo i contatti con la federazione sindacale unitaria.

Il principio in base al quale il licenziamento costituisce l'estrema *ratio*, ovvero quel provvedimento che può essere adottato solo dopo aver esperito tutte le altre misure alternative, di cui chiediamo l'esplicita sanzione legislativa, è già stato affermato dalla giurisprudenza.

L'articolo aggiuntivo proposto dal relatore rappresenta un passo indietro non solo rispetto alla nostra proposta e a quella avanzata dalla federazione sindacale unitaria, ma anche rispetto all'orientamento della giurisprudenza.

GIANNI. Sono anch'io, come l'onorevole Ichino, contrario alla proposta di stralcio del titolo V avanzata dal relatore. Vorrei rilevare che ci troviamo in una situazione dal punto di vista occupazionale che è venuta sempre più deteriorandosi. È mio parere che anche le recenti misure di politica economica rischieranno di aggravare pesantemente la questione occupazionale. Se ne evince che una regolamentazione della disciplina dei licenziamenti collettivi rappresenta un elemento portante dell'intero provvedimento di legge.

Qualora la proposta di stralcio fatta dal relatore dovesse essere accolta, sarei costretto a chiedere una sospensione immediata della discussione onde riflettere sull'intera materia e sulla possibilità che il disegno di legge venga rimesso in Assemblea.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 41-*quater*, esso costituisce un passo indietro rispetto a quello che fu detto in sede di Comitato ristretto all'inizio dell'anno scorso. Anche per questa nuova proposta, in ogni caso, sarà opportuno un momento di riflessione, visto e considerato che il problema dei licenziamenti collettivi è uno degli elementi informatori più rilevanti dell'intero provvedimento di legge.

NAPOLETANO. Do atto degli sforzi che sta facendo la Commissione per procedere ad una disciplina del licenziamento collettivo quanto più conforme alle direttive comunitarie. Vorrei però ricordare che tali direttive prevedono due procedure: quella di consultazione sindacale e quella vera e propria di licenziamento. Se vogliamo attenerci alle direttive comunitarie, dobbiamo seguire queste due procedure. Ricordo che due anni fa, quando abbiamo cominciato a discutere questo provvedimento, presentato dall'allora ministro Scotti, e approvato in sede referente, ci eravamo preoccupati soprattutto di predisporre una disciplina unitaria, globale di tutto il mercato del lavoro. Ho l'impressione che se si aderisce alla prima soluzione prospettata dal relatore si viene ad indebolire gravemente tutta l'impalcatura del provvedimento, in quanto si toglie una caratteristica importante del governo del mercato del lavoro, che è quella rappresentata dalla disciplina del licenziamento collettivo. Ricordo ancora che il Governo, alcuni giorni orsono, preannunciò di voler sciogliere la riserva in ordine al raccordo tra licenziamento collettivo e procedure di mobilità. È necessario affrontare questo nodo, non si può aggirarlo oltre. In un primo momento si prevedeva che in tema di procedure di mobilità fossero fatte salve le norme contenute nell'articolo 41. Ora questo raccordo tra procedure di mobilità e licenziamento è venuto a mancare.

Per quanto riguarda l'articolo 41-*quater* proposto dal relatore, prendo atto che c'è qualcosa di nuovo, in quanto prevede che la commissione regionale per l'impiego, qualora ritenga che sussistano effettive possibilità di reimpiego dell'eccedenza di manodopera, possa sospendere l'attuazione del provvedimento di riduzione del personale. Ritengo che ciò sia da considerare positivo, in quanto c'è la possibilità di instaurare quel raccordo tra procedure di mobilità e licenziamento di cui parlavo prima.

FERRARI MARTE. Riteniamo che il problema del licenziamento collettivo rivesta una notevole importanza, sia per la materia in sé, sia per dare una risposta agli sforzi compiuti tutti insieme per questo provvedimento che, nato in un certo modo, sta diventando alla fine del suo

iter più corposo, con materie che all'inizio non erano previste.

Come dimostra la discussione, si tratta di una materia importante e degna di attenzione per la possibilità di reimpiego del maggior numero di lavoratori, ma anche e soprattutto perché dovrebbe costituire un tentativo di frenare l'azienda dal procedere all'allontanamento dei lavoratori solo perché dall'altra parte c'è l'offerta della garanzia della cassa integrazione. Non è che tutta la materia si presti ad una disciplina rigorosa. C'è il tentativo da parte delle forze sociali, e in primo luogo della commissione regionale che deve controllare e verificare la situazione, di dare una risposta alle esigenze effettive di licenziamento perché, d'altra parte, potremmo avere una estensione dell'istituto della cassa integrazione, anche limitatamente ad un periodo o comunque nell'ambito dell'articolo 32, in alcuni casi non fondata. Se non si vanno a verificare le ragioni della mancanza di lavoro e le motivazioni che hanno portato alla richiesta di licenziamento, si potrebbe avere una stortura rispetto alla volontà, di fronte al fatto effettivo del licenziamento collettivo, di assicurare un lavoro in tempi più brevi e nell'ambito di quelle che sono le possibilità o le capacità di assorbimento del mercato in certe zone. Proprio considerando i caratteri di sperimentazione del provvedimento, non è che si risolvano tutti i problemi, per quanto riguarda la mobilità, gli operatori, il collocamento. Si mette in essere una dinamica diversa da quella che abbiamo oggi; ma sono necessarie riforme più complete e organiche, per la garanzia del posto di lavoro, per sperimentare momenti nuovi, per una maggiore dinamica tra occupazione e disoccupazione.

Anche per quanto riguarda la legge n. 675 del 1977, quando vi sono i piani di ristrutturazione produttivi, il CIPI esamina i provvedimenti che dovrebbero portare al mantenimento dell'occupazione e dare un diverso sbocco produttivo. Molto spesso, invece, si arriva alla completa chiusura della fabbrica, pur avendo presentato programmi che davano una risposta alla domanda di una possibile, anche se non totale, occupazione dei lavoratori. Vi è quindi l'esigenza di controllare che i programmi di investimento siano realizzati e non vengano a gravare sulla collettività i danni derivanti dalle inadempienze o dalle incapacità produttive dell'imprenditore.

Il valore della proposta presentata sta anche nel fatto di dare la possibilità alla commissione regionale per l'impiego, dopo aver approfondito la situazione e aver accertato una effettiva possibilità di reimpiego, di avanzare proposte alternative. Riteniamo quindi che essa possa permettere una soluzione del problema dei licenziamenti collettivi. Faccio una nuova proposta: cercare una soluzione che ci permetta di risolvere questo problema e approvare, quindi, il disegno di legge n. 760. Non possiamo, a mio avviso, vanificare uno sforzo e un lavoro di tanti anni. Pertanto, onde poter trovare soluzioni convergenti su dei punti nodali, propongo una breve sospensione della seduta.

CRISTOFORI. Ritengo che il relatore Bonalumi abbia già compiuto uno sforzo notevole con la proposizione dell'articolo 41-*quater*. Pertanto, non posso essere assolutamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Gianni e cioè che si sia compiuto un passo indietro rispetto alle proposte iniziali. Al fine di concordare i vari punti di vista con i gruppi, concordo con la richiesta di breve sospensione della seduta fatta dall'onorevole Marte Ferrari.

PINTO. Sono d'accordo con l'onorevole Cristofori quando afferma che il relatore Bonalumi ha compiuto un notevole sforzo su tale argomento nel presentare l'articolo 41-*quater*.

Indubbiamente, ci troviamo nella condizione di non poter dire che i licenziamenti in questo paese non vadano attuati. La realtà è che i licenziamenti, in certi casi e per motivazioni comprensibili e valide, possono essere fatti, anche se vi è il rischio di abusi, così come ha sottolineato l'onorevole Marte Ferrari. Nel mo-

mento in cui si parla e si presentano proposte sul tema dei licenziamenti collettivi, si deve cercare di trovare un accordo e soluzioni alternative. I « quattro mesi » proposti nell'articolo aggiuntivo del relatore possono costituire un passo avanti. Però, io mi domando: dopo questi « quattro mesi » che cosa succede? Che fine fanno questi lavoratori? Secondo me ci troviamo nella condizione di dover prendere comunque una decisione in ordine al problema dei licenziamenti collettivi, tutelando quanto è possibile il lavoratore e facendo ogni sforzo per trovare soluzioni alternative.

Per quanto riguarda la proposta di stralcio, avanzata dal relatore, non posso non dichiararmi contrario, considerando le posizioni molto differenti che vi sono su questo tema, posizioni che riemergerebbero anche in sede di un dibattito di un provvedimento *ad hoc* che il Governo potesse presentare, e che non consentirebbero quindi una soluzione del problema.

Per quanto riguarda invece la seconda ipotesi del relatore ossia l'inserimento dell'articolo 41-*quater*, non sono aprioristicamente contrario, e sono pertanto favorevole ad una sospensione della seduta per cercare di arrivare ad una intesa tra i gruppi.

OLCESE. Mi sembra che siamo arrivati al nodo che qualifica il provvedimento in discussione. Non posso non dichiararmi d'accordo con l'onorevole Pinto quando afferma che dobbiamo una volta per tutte capire se vogliamo affrontare apertamente il problema del licenziamento collettivo o no, o mascherarlo attraverso strade che portano a risultati che in definitiva si rivelano inefficaci. La proposta del gruppo comunista, e che viene avanzata in sede sindacale, di estendere ulteriormente l'istituto della mobilità, considerando la libera scelta da parte dell'impresa, non deve comportare come conseguenza che la messa in mobilità costituisca una semplice anticamera dei licenziamenti. Sarebbe solo una operazione ipocrita, che illude il lavoratore e serve solo a differire gli scontri sociali. Sono istituti, quelli del licenziamento e della mobilità, che obbediscono a logiche diverse. Che poi nella pratica si tenda a dare della mobilità un esito distorto, è un dato di fatto che sono costretto a sottolineare, ma non deve essere previsto nella legge come la strada maestra.

Si fa un buon uso della mobilità quando vi è la possibilità per l'azienda, ad esempio per uno sviluppo del mercato, di recuperare la manodopera; mentre quando non si prevede nessuno sviluppo del mercato per molti anni, che consenta il riassorbimento della manodopera, e vi è solo un passaggio da un settore all'altro (faccio il caso dell'Olivetti, e del passaggio dalla meccanica all'elettronica), ciò significa utilizzare la mobilità in modo distorto. E non possiamo prevedere questa distorsione addirittura con legge.

Dobbiamo guardare il licenziamento collettivo per quello che è. La proposta del relatore tende ad un suo raffreddamento per quattro mesi durante i quali potranno eventualmente essere esperite soluzioni alternative. Mi sembra che ciò sia già qualcosa, da non buttar via. Ma non posso non pormi una domanda. Che cosa succederà dopo i quattro mesi? Bisogna vedere se con la formulazione proposta il problema è risolto, ed eventualmente fare degli aggiustamenti. Ma non si può pretendere, per non aver voluto affrontare fino in fondo il problema, di scaricare all'esterno la questione, perché anche la commissione regionale, in mancanza di un indirizzo, si troverà in difficoltà a risolvere i problemi, nel momento in cui questi emergeranno.

Sono pertanto favorevole ad una sospensione, per cercare di trovare un accordo tra i gruppi.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei innanzitutto dichiararmi d'accordo su due affermazioni fatte rispettivamente dallo onorevole Gianni e dall'onorevole Ichino. L'onorevole Gianni ha giustamente detto che non possiamo affrontare il problema dei licenziamenti collettivi senza considerare la situazione economica del paese

che ci impone di tener conto di questo problema con grande realismo, coraggio e onestà intellettuale.

Concordo altresì con l'onorevole Ichino quando afferma che la disciplina dei licenziamenti collettivi qualifica l'intero provvedimento e dalla soluzione che daremo a questo problema risulterà il senso generale del disegno di legge n. 760. Credo sia abbastanza evidente per tutti il collegamento tra l'articolo 7, che dobbiamo prendere in considerazione, e l'articolo 41. Mi sembra vi sia una filosofia sottesa in tutto il provvedimento: un certo allargamento delle entrate e un restringimento delle uscite. Sono d'accordo con chi ritiene che questa « uscita » debba essere la più stretta possibile.

Da questo punto di vista la disciplina contenuta nell'articolo aggiuntivo 41-*quater* proposto dal relatore è più avanzata rispetto a quella prevista nell'articolo definito in sede referente. Non sono, quindi, d'accordo sulla critica mossa dall'onorevole Gianni. Il solo aspetto relativo al fatto che il licenziamento collettivo non può avere effetto prima di quindici giorni dalla data della notifica, mentre prima il lasso di tempo era di 35 giorni, è sufficiente di per sé per considerare positivo tale articolo aggiuntivo.

Nell'incontro avuto con i sindacati lo onorevole Napoletano ha comunicato che a tale proposito è stato compiuto un confronto molto serrato senza però che si arrivasse a delle conclusioni. A me è sembrato, in quella circostanza, che venisse emergendo una certa filosofia che aveva un suo rigore e una sua coerenza. Si è passati dalla attuale sistema di mobilità, definito dalla legge n. 675 (anche se poi essa ha perso alcuni dei suoi connotati fondamentali, in quanto era una mobilità che presupponeva una decisione dell'imprenditore ed era legata ad un processo di riconversione) ad un tipo di mobilità generalizzato e obbligatorio, sì che tale mobilità non è da considerarsi, come è attualmente, conseguenza della cassa integrazione, ma causa della cassa integrazione e quindi dei licenziamenti. Tale filosofia, mi pare, presenta qualche punto di contatto con la teoria del salario minimo garantito. Come si vede, si tratta di una teoria che ha una sua coerenza interna. Ho fatto personalmente presente i rischi a cui si può andare incontro nel continuare sulla strada di una stretta tutela del lavoratore occupato.

Altri problemi tecnici molto rilevanti sono stati dibattuti nell'incontro con il sindacato, ma ad essi non è stata data risposta anche perché – è stato detto – tali problemi debbono essere risolti dal Governo.

Il relatore Bonalumi ha fatto due proposte ben precise: la prima è quella di continuare l'esame del provvedimento discutendo l'articolo aggiuntivo 41-*quater;* la seconda è quella di stralciare la normativa del titolo V. Nell'ipotesi che la Commissione fosse stata favorevole alla proposta di stralcio, il Governo si sarebbe impegnato a presentare quanto prima un disegno di legge *ad hoc* sull'argomento dopo aver ripreso le consultazioni con il sindacato.

Sinceramente, non comprendo in maniera completa il senso dell'articolo aggiuntivo del relatore. Mi domando se con esso non si voglia attuare una mobilità obbligatoria e quindi sancire il principio che non si possono attuare licenziamenti. Se è questo quello che si vuole raggiungere, allora è bene dirlo chiaramente. Se viceversa, si vuole perseguire la proposta dell'onorevole Pinto, e cioè quella di rendere le procedure dei licenziamenti le più favorevoli possibili ai lavoratori, e, quindi, non consentire licenziamenti, se non in casi precisi e motivati e dopo aver esperito tutte le altre strade percorribili, anche in questo caso bisogna essere chiari. Dall'intervento dell'onorevole Olcese, mi è sembrato di capire, in verità, che la strada che si intende percorrere è quella di prevedere il licenziamento come ultima *ratio* oppure di rendere obbligatoria la mobilità e l'estensione a tutti della cassa integrazione guadagni.

Al fine, comunque, di favorire un accordo fra i gruppi sull'articolo 41-*quater,* concordo sulla richiesta di una breve so-

spensione della seduta fatta dall'onorevole Marte Ferrari.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà, dopo aver ascoltato i colleghi intervenuti, a sospendere la seduta. Pregherei la Commissione, però, di tener presente che il presidente intende sospendere la seduta al massimo per 15 minuti.

BELARDI. Ricordo al presidente che, in vista di problemi politici non indifferenti, alcuni gruppi hanno chiesto la sospensione.

PRESIDENTE. Ho già detto di avere gravi difficoltà a concedere sospensioni e rinvii della seduta; invito pertanto i commissari ad accettare una sospensione di un solo quarto d'ora, al termine del quale si procederà alla votazione.

BELARDI. Onorevole presidente, francamente la sospensione di un solo quarto d'ora non ci sembra assolutamente sufficiente per trovare un accordo su problemi così rilevanti come quelli relativi ai licenziamenti collettivi. Pertanto preavverto che, se non sarà raggiunta un'intesa, il gruppo comunista chiederà la rimessione del provvedimento in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché sono ancora in corso proficui incontri tra le forze politiche al fine di risolvere alcuni nodi di fondamentale importanza, se non vi sono obiezioni rinvio a domani alle 9,30 il seguito della discussione.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO